



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1285/11/VIII LEG-RA

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
Il Presidente

Atto Consiglio Regionale

Interrogazione a risposta scritta

VIII LEGISLATURA

Presentata dal Consigliere Antonio Scala il 5 maggio 2009

ANTONIO SCALA - Al Presidente della Giunta regionale

All'Assessore ai Lavori Pubblici

PROT. N. 166 del 20/05/09

Oggetto: Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare (CAVA VITTORIA cod. P.R.A.E. 61048-01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C. 1), funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale (ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 4 delle N.d.A del P.R.A.E.)".

Il sottoscritto Consigliere,

Premesso che :

-E' in atto l'approvazione di un progetto della società Cementir di ampliamento e riuso di cava pari a circa 9.500.000 mc di materiale da cavare in area di crisi in 20 anni, così come perimetrata dal PRAE.

- La società Cementir ha chiesto l'assoggettabilità VIA e non l'ordinaria procedura VIA.

Prot. Gen. 2009.0008271/A

Del: 21/05/2009 08.41.16

Da: CR A: SEROC

Sen. Op. Campania
20/05/09

21/5/09



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
Il Presidente

Rilevato:

sono delimitate nell'area di ampliamento diverse zone interessate da incendi boschivi.

- Che oltre ai vincoli persistenti e preesistenti (tra i quali anche quelli dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza ai beni e le attività culturali) ai fini del rilascio della nuova autorizzazione estrattiva è obbligatoria la procedura VIA e VAS.
- Che ai sensi dell'art. 27 delle n.d.a del PRAE si ritiene che, qualora alla ditta si dovesse rilasciare l'autorizzazione all'attività estrattiva nell'area richiesta o in parte dell'area, tale progetto dovrà avere una durata di cinque anni con eventuale e futura possibilità di proroga di altri tre anni.
- Che tale proroga non può essere concessa a priori e che il periodo di riferimento per il completamento del progetto dovrà essere di cinque anni.
- Che la delibera di giunta comunale n. 77 è da ritenersi nulla anche perchè non riporta il parere del dirigente tecnico (fatto rilevabile penalmente), ed è in netta contraddizione con il precedente deliberato di consiglio comunale n.51/06, esprime unicamente una volontà di una parte politica

Constatato:

Che il progetto di ricomposizione ambientale della cava attiva, già approvato ai sensi della L.R. 14/08 non è stato sottoposto ad assoggettabilità o procedura VIA.

- Che il progetto di ricomposizione ambientale, approvato ai sensi della legge regionale n.14/08, non può assolutamente prevedere residui di coltivazione rilasciati col vecchio titolo autorizzatorio ai sensi della legge regionale 54/85, essendo esso scaduto il 31 Marzo 2007 e non più prorogabile, tranne che per la esclusiva ricomposizione ambientale (comma 4 articolo unico della L.R. 14/08).
- Che l'esercente ha l'obbligo di indicare le destinazioni finali del sito ricomposto e che le destinazioni ammissibili se non sono compatibili con gli strumenti urbanistici si applicano le procedure di cui all'art. 5 del DPR n.447/98 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/04.

Che la legge non consente ad un sindaco, o alla giunta comunale, o al consiglio comunale l'attribuzione del potere di revocare vincoli (paesistico nel caso in specie) persistenti e preesistenti al PRGC emanati da organi di governo centrale o dello Stato.

interroga le SS.LL in indirizzo

per sapere

Se sono a conoscenza dei fatti;

E quali provvedimenti si intendono intraprendere

Il Consigliere

Antonio Scala